Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 248 del 22 ottobre 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 176

UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

SOMMARIO

UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare agli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato di cui art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera adottata dal senato accademico integrato nella seduta del 18 giugno 1996, con la quale, sentito il consiglio di amministrazione, è stato approvato lo statuto dell'Università degli studi di Teramo;

Vista la nota rettorale del 19 giugno 1996, prot. n. 7876, con la quale è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica lo statuto di questa Università per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della suddetta legge n. 168/1989;

Visto il decreto ministeriale in data 31 agosto 1996 con il quale sono stati formulati rilievi di legittimità alla proposta di statuto inviata da questa Università;

Preso atto che il senato accademico integrato, nella seduta del 9 ottobre 1996, ha proceduto all'esame dei rilievi ministeriali ed ha deliberato di conformarsi agli stessi modificando ed integrando conseguentemenete il testo dello statuto approvato nell'adunanza del 18 giugno 1996;

Ritenuto che sia stato validamente compiuto il procedimento amministrativo previsto dalla legge n. 168/1989 per l'emanazione dello statuto;

Decreta:

È emanato, ai sensi e per gli effetti della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi di Teramo, il cui testo viene allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Teramo, 11 ottobre 1996

Il rettore: RUSSI

STATUTO

TITOLO I
NORME GENERALI

Art.1

1. L'Università degli Studi di Teramo è una istituzione senza scopo di lucro finalizzata alla ricerca scientifica e alla didattica.

2. L'Università è istituita dal 1° novembre 1993 ai sensi del D.P.R. 28 ottobre 1991.

3. Il sigillo raffigura una visione prospettica di un cubo, sulle cui facce sono disegnate immagini della citta' di Teramo antica e moderna e la dicitura "Università degli Studi di Teramo".

Art.2

L'Università ha come propri fini primari la promozione, l'organizzazione e la attuazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, anche attraverso la formazione, la preparazione culturale e professionale, l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica.

Art.3

Il presente Statuto costituisce l'espressione fondamentale dell'autonomia della Università secondo i principi e i limiti stabiliti dall'art.33 della Costituzione della Repubblica.

Art.4

1. L'Università ha personalità giuridica e capacità di diritto pubblico e privato.

2. Detta le norme per la realizzazione delle proprie finalità ed ha autonomia didattica, scientifica,organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti stabiliti dalla Costituzione della Repubblica e secondo quanto previsto nel presente Statuto e nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nell'ambito della legislazione vigente.

3. L'autonomia finanziaria è intesa sulla base degli inderogabili obblighi dello Stato di provvedere sotto il profilo finanziario alla vita dell'Ateneo e agli sviluppi necessari per l'esplicazione di una effettiva autonomia scientifica e didattica, come pure alla concreta realizzazione, anche economica, del diritto allo studio.

Art.5

La funzione inerente le modifiche di Statuto è esercitata da tutti gli organi legittimati ad intervenire nel procedimento secondo le modalità stabilite nello Statuto.

Art.6

La funzione inerente la formazione e le modifiche dei regolamenti è esercitata da tutti gli organi legittimati ad intervenire nel procedimento secondo le modalità stabilite nello Statuto.

Art.7

1. L'Università, nel rispetto della vigente normativa e senza pregiudizio dell'autonomia scientifica e didattica delle strutture e dei singoli docenti, assume iniziative scientifiche, didattiche e formative con enti e strutture, pubblici o privati, nazionali, comunitari e stranieri, anche stipulando con essi accordi di collaborazione o convenzioni.

2. Alle stesse condizioni, promuove e attua sul territorio ogni collegamento con enti e strutture, sia pubblici che privati, al fine di valorizzare l'attività scientifica, didattica e di formazione.

Art.8

L'Università attua le sue finalità attraverso strutture organizzate per settori omogenei di ricerca scientifica e di didattica, secondo i criteri orientativi ed entro i limiti dimensionali indicati dallo Statuto, esclusa ogni restrizione delle libertà di ricerca e di insegnamento costituzionalmente garantite e del diritto, uguale per tutti i docenti, di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche.

Art.9

1. L'Università fornisce ai docenti e agli studenti servizi ed attrezzature per la realizzazione dei propri fini istituzionali.

2. Provvede alla realizzazione delle aree di studio, delle biblioteche, dei laboratori, dei centri e dei sistemi informatici, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati e con la partecipazione a consorzi o società e a centri universitari o interuniversitari per lo svolgimento di attività di comune interesse.

Art.10

1. L'Università attua i propri fini attraverso strutture di ricerca scientifica e strutture didattiche secondo quanto previsto dal precedente art.8.

2. Le strutture di ricerca promuovono e coordinano l'attività scientifica, ferme restando la libertà di ricerca e l'autonomia propria di ogni operatore.

3. Le strutture didattiche promuovono e coordinano le attività di insegnamento e di formazione in stretta connessione con la ricerca scientifica e con le esigenze provenienti dalla società, ferme restando la libertà dell'insegnamento e l'autonomia di ogni docente.

Art.11

1. Per l'effettuazione di consulenze, di ricerche scientifiche e di altre prestazioni, anche didattiche o di servizio, per conto terzi, la Università, nella salvaguardia delle sue funzioni istituzionali, può stipulare, su proposta di una struttura didattica o di ricerca e col parere obbligatorio e vincolante del Senato accademico, contratti e convenzioni con enti pubblici o privati, ovvero con singoli privati, nonchè prendere parte a consorzi e società.

2. L'Università può concorrere all'organizzazione di attività culturali e formative promosse da enti pubblici o privati, ovvero con singoli privati, nel rispetto delle proprie finalità scientifiche e didattiche, anche stipulando, su proposta di una struttura didattica o di ricerca e previe conformi delibere del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione, apposite convenzioni o prendendo parte a consorzi e società.

3. Nessun docente può essere tenuto a svolgere, senza il suo consenso, attività di consulenza, ricerca od altre prestazioni per conto di terzi.

4. I proventi dei contratti e delle convenzioni relativi alle prestazioni per conto di terzi sono ripartiti secondo un apposito regolamento. La quota destinata all'Università, che non potrà essere inferiore al 30%, deve essere finalizzata al finanziamento della ricerca di base, con riguardo prioritario ai Dipartimenti i cui settori di ricerca non si prestino all'effettuazione di attività di consulenza e di ricerca applicata.

5. Non è consentita, se non con l'osservanza delle procedure prescritte dal relativo regolamento, l'utilizzazione delle strutture universitarie da parte si soggetti non appartenenti all'Ateneo.

Art.12

L'Università svolge attività didattica attraverso strutture didattiche che organizzano diplomi universitari, diplomi di laurea, diplomi di specializzazione successivi alla laurea e diplomi di dottorato di ricerca.

Art.13

L'Università organizza forme di tutorato degli studenti secondo le norme del relativo regolamento.

Art.14

1. L'Università valorizza le professionalità specifiche del personale universitario, promuovendone le attività a scopo culturale, professionale e sociale e predisponendo le strutture necessarie.

2. L'Università assicura l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante appositi corsi di aggiornamento, perfezionamento e qualificazione.

3. Concorre altresì allo sviluppo culturale e sociale del territorio.

Art.15

1. L'Università promuove, con il concorso della Regione e degli altri enti territoriali, ovvero di enti pubblici e privati, le condizioni che rendono effettivo l'esercizio del diritto allo studio.

2. L'Università affida ad un proprio Osservatorio la valutazione del complesso dei servizi forniti al personale e agli studenti.

3. L'Università può avvalersi dell'opera delle cooperative e delle associazioni studentesche, nonchè dei singoli studenti, per forme di collaborazione ad attività connesse ai servizi dell'Ateneo secondo le modalità e con i compensi determinati da apposito regolamento.

4. E' esclusa la collaborazione a servizi riguardanti l'attività didattica o che comportino l'assunzione di responsabilità amministrative.

5. L'Università favorisce attività, anche autogestite dagli studenti, nel settore delle attività culturali, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Art.16

1. L'attività didattica è organizzata per anni accademici che iniziano il 1° novembre di ciascun anno e terminano il 31 ottobre dell'anno successivo.

2. L'inizio di singoli corsi può essere anticipato, mediante deliberazione dei Consigli delle strutture didattiche interessate.

3. La cerimonia inaugurale dell'anno accademico è stabilita di volta in volta dal Rettore, sentito il Senato Accademico.

Art.17

1. Il regolamento didattico generale e i regolamenti delle strutture didattiche determinano il periodo di tempo e le modalità secondo le quali debbono svolgersi le lezioni e le altre attività didattiche.

2. Le attività didattiche sotto forma di lezioni cattedratiche, di esercitazioni, di seminari, di laboratorio o di clinica, dovranno comunque occupare, nell'ambito dell'impegno orario prescelto da ciascun docente, tante ore quante la natura e la estensione dell'insegnamento richiedono.

Art.18

1. I Consigli delle strutture didattiche determinano la durata dei corsi di insegnamento, organizzandoli secondo cadenze e moduli generali, sentiti i docenti.

2. I responsabili delle strutture didattiche, anche sentiti i singoli docenti, predispongono l'orario delle lezioni e degli esami di profitto e di laurea, dandone avviso nelle forme d'uso.

3. Il regolamento didattico di Ateneo salvaguarda comunque la congruenza oraria complessiva dei corsi.

4. I responsabili delle strutture didattiche vigilano sul regolare svolgimento delle attività didattiche, sul rispetto dei calendari e degli orari annualmente predisposti.

5. In caso di impedimento, il docente deve darne tempestivo avviso agli Uffici centrali, per quanto concerne i provvedimenti di ordine amministrativo, ed al responsabile della struttura didattica interessata, per quanto riguarda l'organizzazione didattica.

Art.19

I regolamenti stabiliscono altresì le norme per il riconoscimento della carriera scolastica degli studenti provenienti da altre Università italiane, comunitarie o straniere; ovvero che abbiano interrotto gli studi prima del conseguimento del relativo titolo; nonchè la decadenza degli studenti fuori corso che abbiano cessato di sostenere esami di profitto.

Art.20

Gli esami di profitto superati in una struttura didattica universitaria italiana, comunitaria o straniera possono essere riconosciuti dal Consiglio della Facoltà o della Scuola secondo le modalità stabilite nei relativi regolamenti, previo parere obbligatorio del docente dell'insegnamento o, in mancanza, di docente dello stesso settore scientifico-disciplinare.

Art.21

1. Nelle strutture didattiche si tengono, alla fine dei corsi, pubbliche sessioni di esami di profitto, di laurea, di diploma e di dottorato.

2. Salvo quanto disposto nell'articolo seguente, modalità e durata di ogni sessione sono stabilite dai regolamenti delle strutture didattiche.

Art.22

1. Le commissioni per gli esami di profitto, di laurea e di diploma sono nominate dai responsabili delle strutture didattiche.

2. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte dal professore ufficiale della materia o, in caso di necessità, di materia affine, che le presiede, e da altri due membri, dei quali almeno uno docente di ruolo, secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico di Ateneo.

3. In caso di necessità, il presidente può articolare la commissione in sottocommissioni, mantenendone comunque la presidenza.

4.Il presidente della commissione, per ciascun candidato, attesta unicamente la data dell'esame e la votazione espressa in trentesimi, sottoscrivendo apposito verbale.

Art.23

1. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su una materia rientrante fra quelle contenute nel raggruppamento disciplinare cui afferisce il relatore.

2. Il regolamento didattico generale può prevedere che partecipino alla commissione di laurea, in veste di relatori aggiunti ai relatori ufficiali, anche personalità esterne all'Ateneo.

3. Il regolamento didattico generale disciplina la formazione delle commissioni per gli esami di diploma.

4. Il regolamento didattico può prevedere che l'esame di laurea sia sostituito, a domanda del candidato, da una prova orale su più materie ritenute particolarmente qualificanti il corso seguito, previa approvazione da parte della commissione di un elaborato scritto, svolto dal candidato su un argomento assegnatogli ai sensi del regolamento della struttura didattica frequentata.

5. Il regolamento didattico può prevedere che la commissione per l'esame di laurea sia costituita da un numero di membri non inferiore a sette, di cui almeno quattro siano professori di prima e di seconda fascia, stabilendo modalità e criteri per l'attribuzione del voto finale che tengano conto, in ogni caso, del punteggio conseguito dal candidato nel curriculum di studi; e del punteggio con cui sono stati valutati l'elaborato scritto e la prova orale, oppure del giudizio del relatore e del correlatore sulla tesi di laurea, e di tutta la commissione sulla sua discussione.

Art.24

1. L'Università conferisce i titoli di cui alla legge sugli ordinamenti didattici, secondo quanto stabilito in ciascun regolamento.

2. I relativi diplomi ed attestati vengono rilasciati, sotto la dicitura "Repubblica italiana - In nome della legge", dal Rettore e debbono essere sottoscritti anche dal responsabile della struttura didattica o dei corsi e dal Direttore amministrativo.

Art.25

1. L'Università può altresì conferire lauree ad honorem a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline delle strutture didattiche presso le quali tale titolo viene conferito.

2. I regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono le modalità del conferimento di cui al comma precedente.

3. La delibera della struttura conferente deve essere approvata dal Senato accademico con il voto unanime dei presenti.

Art.26

Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, e ogni altro titolo o qualifica accademica o di carattere professionale, possono essere conferiti soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto.

Art.27

1. I titoli accademici conseguiti all'estero possono ottenere titolo corrispondente dall'università su proposta del consiglio della struttura didattica cui tale titolo può essere ricondotto, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami speciali e generali sostenuti.

2. Il titolo corrispondente è conferito dal Rettore, previo parere del Senato accademico.

3. Sono comunque fatte salve le leggi speciali e le convenzioni con Stati stranieri debitamente concluse e rese esecutive.

TITOLO II
ORGANI DELL'UNIVERSITA'

Art.28

Sono organi dell'Università il Rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti e il Consiglio degli studenti.

CAPO I
IL RETTORE

Art.29

1. Il Rettore è eletto tra i professori di prima fascia da un corpo elettorale costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori dell'Ateneo.

2. Partecipa altresì alla votazione tutto il personale tecnico, amministrativo e di biblioteca che esprimerà un voto ponderato rapportato al numero dell'elettorato attivo di cui al primo comma nella misura di 1/4 di esso.

3. Partecipa altresì alla votazione una rappresentanza degli studenti formata dai componenti del consiglio degli studenti e dai rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali previsti dallo Statuto, eventualmente integrata, tramite elezione, fino a raggiungere il numero di 1/4 dell'elettorato attivo di cui al primo comma.

4. Risulta eletto Rettore il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli elettori, secondo quanto previsto dai precedenti commi e, in caso di parità, il più anziano nel ruolo e. a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.

Art.30

1. Le elezioni sono indette dal Decano dei professori di prima fascia almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato rettorile.

2. Nel caso di anticipata cessazione del Rettore dall'ufficio, la convocazione deve aver luogo in una data compresa fra il sessantesimo ed il centoventesimo giorno successivo a quello in cui la cessazione si è verificata.

Art.31

1. Il Decano provvede a fissare il giorno e l'ora in cui debbono iniziare le operazioni di voto.

2. Provvede quindi a raccogliere i risultati delle singole votazioni e a proclamare il candidato che risulta eletto Rettore .

3. Il Rettore è nominato con provvedimento del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

4. Nel caso di anticipata cessazione, il Rettore successivo entra in carica dalla data di notifica del provvedimento ministeriale di nomina e continua a ricoprire l'ufficio sino alla fine dell'ultimo anno accademico del quadriennio per il quale è stato eletto.

Art.32

1. Il Rettore dura in carica quattro anni e per non più di due mandati consecutivi.

2. Le funzioni di Rettore sono incompatibili con il regime di impegno a tempo definito. Il professore eletto Rettore deve optare per il regime di impegno a tempo pieno con effetto dall'inizio del mandato.

3. Il professore eletto Rettore, qualora venga collocato a riposo per limiti di età, cessa dalla carica con effetto dalla data stessa, salvo che tale collocamento a riposo avvenga nel corso dell'ultimo anno del mandato.

Art.33

1. Il Rettore nomina, tra i professori di prima fascia a tempo pieno, un Pro-rettore vicario e propri delegati per determinate materie.

2. Il Rettore e i Presidi delle Facoltà formano una consulta per la delibazione di quei problemi di particolare importanza od urgenza, che il Rettore stesso ritenga di sottoporle.

Art.34

1. Le funzioni di Rettore,in caso di svolgimento temporaneo di un incarico per tre mesi a biennio, di suo impedimento o di assenza, sono esercitate dal Pro-rettore.

2. Nel caso in cui, per qualunque ragione, venga meno il Rettore, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Pro-rettore, mentre il Decano dei professori di prima fascia deve convocare le elezioni per il nuovo Rettore nei termini di cui al comma 2 dell'art. 30.

Art.35

1.Il Rettore, nei limiti della normativa, vigente ha la rappresentanza legale dell'Università; ha l'alta vigilanza sulle strutture dell'Ateneo, sulle biblioteche e sul patrimonio; cura l'osservanza delle norme concernenti il funzionamento dell'istituzione; esercita ogni altra attribuzione demandatagli dal presente Statuto, dai Regolamenti; adotta i provvedimenti di nomina a norma del presente Statuto.

2. Quale unico rappresentante dell'Università, il Rettore stipula personalmente, o mediante suo delegato, contratti o convenzioni con enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, secondo le disposizioni della vigente normativa.

Art. 36

Il Rettore partecipa alla funzione statutaria e regolamentare ai sensi degli art. 5 e 6 del presente Statuto.

Art. 37

1. Il Rettore convoca e presiede il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno e provvedendo all'esecuzione delle relative delibere che gli competono.

2. Prende i provvedimenti di urgenza, riferendone per la ratifica agli organi competenti.

Art. 38

1. Il Rettore esercita il potere disciplinare sul personale docente.

2. Ha la competenza relativamente agli atti concernenti lo stato giuridico ed economico del personale docente, anche con riferimento al trattamento economico e di carriera, salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente.

Art.39

1. Il Rettore conferisce le lauree ed i diplomi conseguiti nelle Facoltà e nelle Scuole dell'Università.

2. Il Rettore, coadiuvato dai Presidi delle Facoltà, vigila sul regolare svolgimento degli studi.

Art.40

1. Il Rettore emana lo Statuto, i regolamenti e le loro rispettive modifiche secondo le norme stabilite nel presente Statuto.

2. Il Rettore, previa conforme delibera del Senato accademico, dispone la disattivazione dei Dipartimenti e degli Istituti, sempre che su ciò vi sia il parere favorevole della maggioranza dei professori ufficiali degli Istituti interessati. In ogni caso, quando il numero dei professori ufficiali di un Istituto si riduca di oltre la metà a seguito delle afferenze ad uno o più Dipartimenti, l'Istituto viene disattivato e si procede a destinare le relative dotazioni di mezzi e di personale.

CAPO II
GLI ORGANI COLLEGIALI

Sezione I
Norme Generali

Art.41

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, a tutti gli organi collegiali contemplati nello Statuto.

2. I componenti degli organi collegiali sono nominati con decreto del Rettore, salvo diversa disposizione di legge.

Art.42

1. La convocazione deve essere indetta dal presidente del collegio, da chi ne fa le veci ovvero, per gli organi decentrati, dal decano dei suoi componenti e può essere richiesta dal numero dei componenti previsto dal rispettivo regolamento.

2. La convocazione deve essere fatta per iscritto, dandone avviso ai componenti l'organo collegiale almeno sette giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previsioni dello Statuto o dei regolamenti.

3. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta, per telegramma o telefaximile, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

4. L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Art.43

1. Le adunanze sono valide quando vi prende parte la maggioranza degli aventi diritto salvo diversa disposizione di legge , di Statuto o di regolamento.

2. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato per iscritto la loro assenza ovvero di coloro la cui giustificazione risulti da documenti ufficiali, purchè il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo dei componenti il collegio.

3. Le adunanze non sono pubbliche.

Art.44

1. Il Presidente apre la seduta e ordina lo svolgimento della discussione.

2. Il Presidente, previa verifica del numero legale, indice le votazioni per le deliberazioni, stabilendone le modalità quando queste non siano espressamente predeterminate dalla normativa specifica.

3. Il Presidente chiude o aggiorna la seduta.

Art.45

1. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

2. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

3. Qualora prevalga il numero delle astensioni la votazione deve essere ripetuta.

4. Negli organi collegiali nessuno può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino il coniuge, i consanguinei o gli affini entro il quarto grado.

Art.46

1. Delle sedute degli organi è redatto processo verbale a cura del segretario di ciascun collegio, sotto la direzione del Presidente.

2. Il verbale reca traccia sommaria dello svolgimento della discussione e deve indicare in termini espliciti l'esito delle votazioni e ogni deliberazione adottata.

3. L'esito delle votazioni e il testo delle delibere devono essere letti e approvati seduta stante.

4. Il verbale deve recare la firma del Presidente e del Segretario e deve essere approvato nel suo insieme di regola all'inizio della seduta successiva.

Art.47

1. La consultazione dei verbali relativi alle riunioni degli organi collegiali e l'accesso ai documenti possono essere effettuati ai sensi della legislazione vigente.

2. L'accesso informale agli atti è garantito ai componenti dell'organo ai sensi della normativa vigente.

Art.48

Il Presidente di ciascun organo collegiale cura l'esecuzione delle delibere adottate e la pubblicità dei verbali.

Sezione II
Il Senato Accademico

Art.49

1. Il Senato Accademico è composto dal Rettore, che lo presiede, dai Presidi delle Facoltà e da altrettanti rappresentanti delle strutture di ricerca, eletti tra i Direttori dei Dipartimenti e degli Istituti dai professori e dai ricercatori inquadrati in ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, secondo quanto indicato dal regolamento elettorale.

2. Il Pro-rettore e il Direttore Amministrativo partecipano alle sedute con voto consultivo.

3. Partecipano altresì al Senato accademico con voto consultivo e su materie che siano di interesse per gli studenti, il presidente del Consiglio degli Studenti, e tanti suoi membri, in ordine di anzianità di immatricolazione, quanti ne occorrano a formare una rappresentanza, compreso il presidente, pari alla percentuale di legge del numero dei componenti di diritto del Senato stesso, con eventuale arrotondamento dei decimali all' unità superiore.

4. In caso di assenza o di impedimento del Rettore, di un Preside o di un Direttore, subentra nella funzione il Pro-rettore, il Vice-preside, il Vice-direttore.

Art.50

1. Il Senato accademico esercita tutte le funzioni di indirizzo politico inerenti la programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche e di ricerca scientifica dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni spettanti in via esclusiva alle singole strutture didattiche e di ricerca.

2. Determina le linee programmatiche di formazione del bilancio.

3. Delibera la destinazione dei posti di professore e di ricercatore tra le Facoltà.

4. Esprime al Consiglio di Amministrazione parere obbligatorio e vincolante in merito alle esigenze relative alla dotazione organica del personale docente.

5. Esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio sulle esigenze di personale tecnico, amministrativo e di biblioteca nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo.

6. Esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio e vincolante sul piano edilizio generale dell'Ateneo.

7. Esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio e vincolante sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'Ateneo per la ricerca e per la didattica, determinando i criteri per la loro attribuzione.

8. Delibera le modalità di attivazione di nuove Facoltà, secondo le vigenti norme di legge e di Statuto.

9. Delibera le modalità di attivazione, su richiesta dei Consigli interessati, delle strutture didattiche.

10. Delibera le modalità di attivazione, su richiesta dei docenti interessati, delle strutture di ricerca.

11. Propone al Consiglio di amministrazione la creazione di centri per la ricerca interdipartimentale.

12. Propone al Rettore la nomina di un Preside, tra professori ordinari o straordinari di altra Facoltà della stessa Università, qualora i professori della Facoltà con elettorato attivo siano meno di tre; ovvero, nella stessa Facoltà, non vi siano professori con elettorato passivo.

13. Delibera la disciplina attuativa della vigente normativa in materia di ordinamenti didattici.

14. Approva il piano pluriennale di sviluppo per quanto attiene l'Ateneo.

15. Approva, con voto unanime dei presenti, il conferimento delle lauree ad honorem, su delibera dei Consigli delle Facoltà che intendano conferirle.
16. Interviene, ai sensi del presente Statuto, nella funzione statutaria e regolamentare.
17. Può inoltre essere sentito su qualsiasi argomento di carattere generale che il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame.

Art. 51

1. Il Senato esprime parere obbligatorio e vincolante circa le richieste avanzate dal personale docente per risiedere fuori della propria sede universitaria.
2. Delibera il conferimento delle supplenze su proposta delle strutture didattiche.
3. Su proposta dei Consigli interessati, esprime al Consiglio di amministrazione parere obbligatorio e vincolante sulla stipula dei contratti integrativi e sostitutivi.
4. Esprime parere obbligatorio e vincolante in merito alla possibilità del conferimento di supplenze presso altre Università al proprio personale docente, previo parere obbligatorio dei Consigli delle strutture didattiche cui i singoli docenti afferiscono.

Art. 52

Il Senato può dichiarare non validi agli effetti didattici i corsi che abbiano subìto, per qualunque ragione, una prolungata interruzione.

Art. 53

1. Il Senato ratifica i risultati delle elezioni che si svolgono nell'Ateneo in base al relativo Regolamento elettorale.
2. Elegge nel suo seno tre membri che assolvono ai compiti di commissione elettorale.

Art. 54

1. Il Senato determina i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio ai quali l'Ateneo partecipa, con particolare riguardo al riconoscimento dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all'estero, come pure delle tesi redatte in lingua straniera.
2. Esamina le domande di iscrizione all'Università in base al titolo di studio conseguito all'estero, su parere obbligatorio della Facoltà competente, e delibera l'ulteriore svolgimento della carriera scolastica dell'interessato.
3. Riconosce la corrispondenza del titolo accademico conseguito all'estero con quello italiano. previo parere obbligatorio della competente Facoltà.

Art. 55

Il Senato esprime al Consiglio di amministrazione il proprio parere obbligatorio e vincolante:

a) sulla costituzione di Consorzi tra Università italiane e straniere per attività didattiche e scientifiche integrate, per programmi integrati di studio degli Studenti, nonché per esperienza nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità, ed inoltre per consorzi e società di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ;
b) sulla utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento;
c) sulla istituzione di centri interdipartimentali per la gestione, la utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici, di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento;
d) sulla stipula di convenzioni con enti pubblici e privati concernenti la didattica e la ricerca.

Sezione III
Il Consiglio di Amministrazione

Art. 56

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che, operando in coerenza con le scelte programmatiche ed i criteri di utilizzazione delle risorse stabiliti dal Senato accademico, ha funzioni normative, di indirizzo e di controllo della gestione amministrativa, economica e patrimoniale, nel rispetto delle prerogative delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo Statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa.

Art.57

1. Il Consiglio di amministrazione è composto di diritto dal Rettore, che lo presiede, dal Pro-rettore e dal Direttore amministrativo.

2. In caso di assenza o di impedimento del Rettore, subentra nella funzione il Pro-rettore.

3. Compongono inoltre il Consiglio di amministrazione i seguenti membri:
a) un professore di ruolo in rappresentanza di ciascuna Facoltà, eletto dai professori afferenti alla stessa;
b) un ricercatore confermato in rappresentanza di ciascuna Facoltà, eletto dai ricercatori afferenti alla stessa;
c) due rappresentanti del personale non docente;
d) un rappresentante del Governo designato dal MURST;
e) un rappresentante designato dal Consiglio regionale;
f) un rappresentante designato dal Consiglio provinciale;
g) un rappresentante designato dal Consiglio comunale;
h) una rappresentanza degli studenti pari alla percentuale di legge del numero dei membri del Consiglio di amministrazione, con eventuale arrotondamento dei decimali all'unità superiore;
i) eventuali rappresentanti, in misura non superiore a due, di enti o privati che concorrano al mantenimento dell'Università con un contributo annuo non inferiore a un miliardo di lire, designati dal Senato accademico. La misura del contributo può essere elevata con successivi decreti rettorili, su parere obbligatorio del Senato accademico.

4. Le funzioni di segretario sono assunte dal Direttore Amministrativo. Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate da un funzionario indicato dal Direttore amministrativo.

5. I membri di cui alle lettere a), b), c), h) sono eletti secondo le norme del Regolamento elettorale di Ateneo.

6. Dell'assenza delle rappresentanze di cui alle lettere d), e), f), g), i) del precedente terzo comma non si tiene conto ai fini della validita' delle sedute.

7. I singoli membri possono essere rieletti o rinominati per non più di due mandati consecutivi.

8. I Revisori dei conti assistono alle sedute del Consiglio.

9. Possono altresì assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione gli esperti chiamati di volta in volta a relazionare o ad esprimere pareri su singole questioni.

Art. 58

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Rettore e dura in carica per un quadriennio, ad eccezione della rappresentanza degli studenti che dura per un biennio.

2. Il nuovo Consiglio di amministrazione è validamente costituito non appena siano state nominate le rappresentanze previste per il personale docente, non docente, e per gli studenti. Dalla data della costituzione cessa di avere effetto il regime di proroga anche per le altre componenti.

Art.59

1. Il Consiglio di amministrazione delibera tutti i provvedimenti di esecuzione del bilancio eccedenti i limiti di spesa cui può provvedere autonomamente il Direttore amministrativo.

2. Delibera il Regolamento della dotazione organica del personale ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, con attribuzione a ciascun dirigente delle responsabilità gestionali per l'attuazione degli obbiettivi fissati dal Senato accademico, e determinazione dei rapporti tra Direttore amministrativo e singoli dirigenti.

3. Delibera il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Delibera il bilancio di previsione entro il 30 novembre dell' anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce e il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo.

5. Delibera il Regolamento per le spese che possono essere effettuate in economia

6. Delibera altresì l'ammontare delle somme, proporzionate con le connesse responsabilità, da conferire, a titolo di indennità di direzione o di partecipazione, a tutti i componenti del S.A. e del C.d.A., al Rettore, al Pro-rettore, al Direttore Amministrativo, ai Presidi delle Facoltà, ai Presidenti delle strutture didattiche, ai Direttori delle strutture di ricerca e dei corsi, ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti, nonchè ai componenti delle commissioni nominate dal Rettore o dal Direttore Amministrativo.

7. Esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Università.

8. Esprime parere obbligatorio sulla convenienza economica ad accettare donazioni, eredità e legati a favore dell'Università, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

9. Approva i contratti e le convenzioni di propria competenza, ivi comprese quelle da stipulare con cooperative di studenti dell'Ateneo, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

10. Delibera l'affidamento ad un legale libero professionista della rappresentanza in giudizio dell'Università.

11. Interviene, ai sensi del presente Statuto, nella funzione statutaria e regolamentare.

12. Esercita infine le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.

Art. 60

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Senato accademico, approva il piano edilizio generale dell'Ateneo, salvo un rinvio motivato al Senato Accademico. Approva altresì i relativi interventi attuativi.

2. Nomina il collaudatore per i lavori e le forniture soggette a collaudo precedentemente autorizzati.

3. Delibera, se necessario, la sostituzione del certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 61

1. Il Consiglio di amministrazione delibera ogni provvedimento che si renda necessario per promuovere e realizzare il diritto allo studio, in base al principio di cui al precedente art. 15, tenendo presenti le indicazioni fornite dall'apposito Osservatorio.

2. Delibera e determina, sentito il parere obbligatorio del Senato accademico, l'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti.

Art. 62

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta del Rettore e con parere obbligatorio e vincolante del Senato accademico, di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

2. Ai fini dell'attuazione dei corsi integrativi di quelli ufficiali da affidare a professori a contratto, delibera, su parere obbligatorio e vincolante del Senato accademico e nei limiti delle disponibilità finanziarie, di assegnare i fondi alle Facoltà o Scuole che, in sede di programmazione dell'attività didattica, abbiano rappresentato l'esigenza di promuoverli.

3. Delibera la partecipazione dell'Università, su parere obbligatorio del Senato accademico e del Collegio dei revisori, a consorzi e a società.

Art. 63

1. Il Consiglio di amministrazione delibera la costituzione di centri per la ricerca interdipartimentale, nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, su proposta del Senato accademico.

2. Delibera di istituire, su proposta dei Dipartimenti interessati, e su parere obbligatorio e vincolante del Senato accademico, centri interdipartimentali per la utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici, di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento.

Sezione IV
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 64

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Rettore ed è composto da cinque membri di cui due supplenti.

2. Un membro effettivo, che assume le funzioni di Presidente, è scelto tra i magistrati della Corte dei Conti su designazione del Presidente della Corte medesima; due membri effettivi e un membro supplente sono designati, fra i dirigenti, dai Ministeri dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del Tesoro e delle Finanze; un membro supplente è scelto tra gli iscritti agli Albi dei revisori ufficiali dei conti.

Art. 65

1. Il Collegio dei revisori dei conti:

a) esamina la corrispondenza del conto consuntivo alle scritture contabili presentando una relazione allegata al conto stesso;

b) compie tutte le verifiche riguardanti l'andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di amministrazione le eventuali osservazioni relative alla gestione stessa;

c) accerta la regolarità della tenuta delle scritture contabili;
d) effettua le verifiche di cassa;
e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti;

2. I membri del Collegio assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione ed esprimono i pareri richiesti.

Sezione V
Il Consiglio degli Studenti

Art. 66

1. Il Consiglio degli studenti garantisce l'autonoma partecipazione degli studenti alla organizzazione dell'Ateneo ed è organo consultivo del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio degli studenti è composto da dieci studenti, di cui almeno due per Facoltà, non rieleggibili per più di una volta, eletti da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma secondo le norme del Regolamento elettorale.
Non hanno elettorato passivo gli studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso.

Art. 67

1. Il Consiglio degli studenti è nominato con decreto del Rettore e dura in carica due anni.

2. Le elezioni del Consiglio degli studenti, novanta giorni prima della sua scadenza, sono indette dal Rettore.

Art. 68

1. I componenti del Consiglio degli studenti eleggono nel proprio seno un Presidente, cui spetta la funzione di convocare, presiedere ed eseguire le deliberazioni prese.

2. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dallo studente più anziano di immatricolazione e quindi di età.

Art. 69

1. Il Consiglio degli studenti, sulle materie di sua competenza, invia proposte, chiede controlli, indagini ed ispezioni sull'efficacia dei servizi amministrativi e logistici a tutti gli organi ed a tutte le strutture dell'Ateneo.

2. Predetermina i criteri generali per lo svolgimento di attività culturali autogestite, con particolare riferimento alla costituzione ed al funzionamento di appositi centri.

Art. 70

1. Il Consiglio degli Studenti esprime il proprio parere obbligatorio sui seguenti argomenti:
a) Regolamento degli studenti;
b) Regolamento del Consiglio degli Studenti;
c) modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nelle diverse strutture dell'Ateneo;
d) deliberazioni degli organi dell'Ateneo in tema di ordinamenti didattici;
e) deliberazioni degli organi dell'Ateneo in tema di organizzazione dei servizi destinati agli studenti;

f) deliberazioni degli organi dell'Ateneo in tema di misure attuative del diritto allo studio e sui criteri in ordine ai contributi e alle tasse a carico degli studenti;
g) irrogazione di provvedimenti disciplinari a carico di studenti iscritti nell'Ateneo;
h) utilizzazione dei contributi previsti dalla legge per il funzionamento degli organismi studenteschi.

2. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), f), ed h), gli organi competenti potranno deliberare in difformità al parere del Consiglio con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. I pareri si intendono acquisiti se non adottati entro venti giorni dalla trasmissione al Consiglio della relativa richiesta.

Art. 71

1. Il Consiglio degli Studenti può presentare ai competenti organi dell'Ateneo proposte, anche dirette all'effettuazione di indagini conoscitive e verifiche, sui seguenti argomenti:
a) ordinamenti didattici;
b) organizzazione delle attività didattiche;
c) attuazione del diritto allo studio;
d) organizzazione dei servizi destinati agli studenti;
e) organizzazione di attività culturali e ricreative.

2. Gli organi destinatari delle proposte debbono pronunciarsi sulle stesse nella prima riunione successiva al loro ricevimento e, qualora non intendano darvi seguito, debbono motivare la relativa delibera.

Art. 72

Il Consiglio degli Studenti interviene nella funzione statutaria e regolamentare, ai sensi del presente Statuto.

Art. 73

Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Consiglio degli Studenti.

Art. 74

Il voto di cui al 3° comma dell'art.49 si intende deliberativo sulle materie di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente art. 71.

TITOLO III
SERVIZI CENTRALI

Art. 75

1. L'Università si organizza in servizi tecnici, amministrativi e di biblioteca, all'occorrenza articolati in più uffici, secondo le direttive impartite dal Direttore amministrativo, sentito il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico.

2. I servizi sono diretti da dirigenti che si assumono le responsabilità inerenti la loro gestione.

3. L'Università definisce la propria pianta organica relativa ai servizi tecnici, amministrativi e di biblioteca.

Art 76

1. Il personale tecnico, amministrativo e di biblioteca esprime una propria Consulta.

2. La Consulta del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca è l'organo che ha autonoma facoltà di esprimere pareri sulle modifiche dello Statuto e su ogni altro argomento cui il personale stesso abbia interesse. I pareri della Consulta devono essere oggetto di apposita valutazione da parte degli organi di Ateneo cui sono rivolti.

3. La Consulta è composta da 5 rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca eletti dal personale stesso secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale e dura in carica due anni.

4. Elegge al suo interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti un Presidente.

5. Il Presidente e i membri della Consulta sono consecutivamente rieleggibili una sola volta.

Art. 77

1. L'Università ha gestione finanziaria unitaria, anche articolata in centri di spesa con propria autonomia finanziaria, contabile e di bilancio, comunque derivato dal bilancio dell'Ateneo.

2. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina le modalità di certificazione dei bilanci.

3. Lo stesso Regolamento individua e disciplina i centri di spesa.

Art. 78

1. Le verifiche delle attività sono eseguite da uno o più nuclei di valutazione.

2. Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, ciascuno per quanto di competenza, indicano criteri e finalità delle valutazioni.

3. In attuazione dei criteri indicati, i regolamenti determinano i modi di costituzione dei nuclei di valutazione e di esecuzione delle verifiche.

4. I risultati delle valutazioni sono pubblicati nel Bollettino dell'Università ed utilizzati secondo la legislazione vigente.

Art. 79

1. Il Direttore amministrativo è capo dei servizi centrali dell'Università ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo della gestione, una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, nonché tutte le altre attribuzioni previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

2. Il Direttore amministrativo è responsabile dell'efficienza e del buon andamento della gestione amministrativa.

Art. 80

1. Il Direttore amministrativo propone, sentito il Senato accademico, al Consiglio di amministrazione la copertura dei posti di dirigente nell'ambito di quelli individuati dalla normativa vigente.

2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene in conformita' alla normativa vigente.

TITOLO IV
LE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 81

1. L'Università persegue i fini istituzionali per mezzo di strutture didattiche e strutture di ricerca.

2. Le modalità di attivazione delle strutture didattiche e delle strutture di ricerca sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento generale.

Art. 82

1. Le attività didattiche dell'Università sono organizzate per Facoltà secondo le norme dello Statuto e del Regolamento generale.

2. Le attività di ricerca dell'Università sono organizzate per Dipartimenti e, finchè attivati, per Istituti secondo le norme dello Statuto e del Regolamento generale.

Art. 83

1. Ogni struttura didattica ha un ufficio di presidenza, che dispone del personale necessario per i servizi attinenti allo svolgimento dei propri compiti, compresi i rapporti con l'utenza interna ed esterna.

2. Il Direttore amministrativo, per mezzo dell'Ufficio economato, assicura alle segreterie di presidenza i mezzi necessari per l'attuazione delle rispettive funzioni.

Art. 84

1. Ogni struttura di ricerca ha una segreteria amministrativo-contabile, che dispone del personale necessario per i servizi attinenti allo svolgimento dei propri compiti.

2. Ogni struttura di ricerca ha altresì una segreteria di direzione, che dispone del personale necessario per i servizi attinenti allo svolgimento dei propri compiti, compresi i rapporti con l'utenza interna ed esterna.

Art. 85

1. I Consigli delle Facoltà, secondo le indicazioni dei Consigli delle strutture didattiche e su parere obbligatorio dei Consigli di Dipartimento interessati e del Consiglio degli studenti, elaborano ogni anno i criteri per lo svolgimento della didattica, raccogliendo i programmi delle lezioni e predisponendo gli orari dei singoli corsi, anche nella forma compattata intensiva e con le altre modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. I Consigli delle strutture didattiche svolgono, oltre i compiti indicati nello Statuto, tutto quanto è loro attribuito dalla legge ovvero viene delegato dal Consiglio della Facoltà cui afferiscono, secondo quanto stabilito nel Regolamento didattico generale e nei Regolamenti delle Facoltà.

Art. 86

1. Il patrimonio librario, finalizzato allo sviluppo della ricerca e della didattica, è gestito da apposite unità biblioteconomiche che, secondo le norme statutarie e regolamentari, ne organizzano il servizio.

2. Le unità biblioteconomiche, costituite anche come autonomo centro di spesa, sono dirette da un funzionario in possesso di titolo specifico, e dispongono del personale necessario per i servizi attinenti allo svolgimento dei loro compiti.

3. Il Direttore amministrativo, per mezzo dell'Ufficio economato, assicura alle unità biblioteconomiche non costituite come autonomo centro di spesa i mezzi necessari per l'attuazione delle rispettive funzioni.

Sezione II
Le Strutture Didattiche

Art. 87

1. La Facoltà è la struttura fondamentale di organizzazione dell'attività didattica e si può articolare in più corsi di diploma universitario, di diploma di laurea e di diploma di specializzazione, ciascuno con un proprio Consiglio.

2. I Consigli delle strutture didattiche organizzano l'attività didattica per aree disciplinari omogenee, al fine del conseguimento dei titoli accademici da ciascuna conferiti.

3. Ove la Facoltà si componga di un solo corso di laurea, il Consiglio di Facoltà esercita le competenze del Consiglio di corso di laurea.

Art. 88

Sono organi delle Facoltà: il Consiglio di Facoltà e il Preside della stessa; i Consigli di corso di diploma universitario e di corso di laurea ed i relativi Presidenti; i Consigli delle Scuole di specializzazione ed i relativi Direttori.

Art. 89

1. Il Preside di Facoltà è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, dal Consiglio di Facoltà nella composizione allargata ai rappresentanti dei ricercatori.

2. La convocazione del Consiglio di Facoltà per l'elezione del Preside è fatta dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo.

3. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti, ed in caso di parità il più anziano nel ruolo e quindi il più anziano di età.

4. Il Preside è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici e può essere rieletto una sola volta, cessando comunque dalla carica alla data del collocamento a riposo.

Art. 90

1. Qualora i professori con elettorato attivo siano meno di tre, il Preside è nominato dal Rettore, su proposta del Senato accademico e sentiti gli elettori attivi, anche tra i professori di prima fascia di altra Facoltà della stessa Università.

2. Qualora nel Consiglio di Facoltà non vi siano professori con elettorato passivo, il Rettore, su proposta del Senato accademico e sentiti gli elettori attivi, nomina il Preside tra i professori di prima fascia di altra Facoltà della stessa Università.

Art. 91

1. La funzione di Preside è incompatibile con il regime di impegno a tempo definito. Il professore che sia eletto Preside deve optare per il regime di impegno a tempo pieno, con effetto dalla data di inizio del mandato.

2. Può designare un Vice-preside vicario, scelto tra i professori di prima fascia, che lo sostituisce a tutti gli effetti nei casi di sua assenza o di impedimento.

3. E' membro di diritto del Senato accademico e, in caso di assenza o di impedimento, può essere sostituito dal Vice-preside.

4. Presiede e rappresenta il Consiglio di Facoltà.

5. Vigila sulla disciplina della didattica, curando l'osservanza di tutte le norme che ne riguardano l'ordinamento ed il funzionamento e organizza lo svolgimento dei relativi servizi.

6. Rilascia, sulla base della documentazione in possesso della Facoltà, le certificazioni previste dalla legge.

7. Sottoscrive i diplomi dei titoli accademici conseguiti nelle strutture didattiche della Facoltà.

Art. 92

1. Il Consiglio di Facoltà è l'organo deliberativo della Facoltà e si riunisce nelle composizioni previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

2. Nella più larga composizione esso è costituito dal Preside; dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia; dai professori incaricati stabilizzati; dai rappresentanti dei ricercatori universitari e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, in ragione di un quarto del numero dei professori predetti e comunque in numero non inferiore a tre.

3. I professori ufficiali della materia che non abbiano altrimenti titolo a partecipare al Consiglio, nonchè i titolari di contratto di insegnamento, partecipano alle adunanze del Consiglio nella più larga composizione con voto consultivo.

4. Partecipano altresì alle adunanze del Consiglio nella sua composizione più larga i rappresentanti degli studenti, secondo le proporzioni e le prerogative determinate dalla legislazione vigente. Essi hanno voto deliberativo quando il Consiglio discute di:

a) organizzazione delle attività didattiche;
b) attuazione del diritto allo studio;
c) organizzazione dei servizi destinati agli studenti;
d) organizzazione di attività culturali e ricreative.

5. Le funzioni di segretario del Consiglio di Facoltà spettano di diritto al professore di ruolo di I fascia, più giovane nel ruolo, che partecipa all'adunanza.

Art. 93

1. Il Consiglio di Facoltà esercita tutte le attribuzioni previste dalla legislazione vigente e dallo Statuto.

2. Esprime parere su qualsiasi argomento concernente la Facoltà, che il Rettore o il Preside ritengano di sottoporre al suo esame.

3. Predispone il Regolamento di Facoltà e le sue successive modifiche; nonché i Regolamenti di tutte le strutture didattiche che afferiscono alla Facoltà e le loro modifiche.

4. Ha parte nei procedimenti di revisione dello Statuto e dei regolamenti, secondo quanto stabilito nello Statuto stesso.

Art. 94

1. Il Regolamento di Facoltà ed i Regolamenti delle strutture didattiche che vi afferiscono sono approvati dal Senato accademico previo parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti sulle materie di cui all'art.70 comma 1°. Essi sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione nel bollettino dell'Università.

2. Nei Regolamenti sono definite le attribuzioni degli organi e le modalita del loro funzionamento.

3. Le eventuali modifiche sono approvate con la stessa procedura.

Art. 95

1. Il Consiglio di Facoltà coordina annualmente le attività didattiche programmate dai Consigli delle varie strutture didattiche afferenti.

2. Coordina le attività dei corsi integrativi da affidare a professori a contratto.

3. Sentiti gli interessati, determina le modalità di impiego dei docenti a norma del Regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti delle strutture didattiche interessate.

4. Nella composizione di legge delibera a quale insegnamento destinare i posti di ruolo vacanti comunque assegnati e la relativa modalità di copertura.

5. Nella composizione di legge chiama su ciascun posto di ruolo messo a concorso uno dei vincitori.

6. Nella composizione di legge chiama su ogni posto bandito per trasferimento uno tra quanti abbiano presentato domanda.

7. Provvede, in base alla valutazione delle esigenze scientifiche e didattiche, alla destinazione ai raggruppamenti di discipline dei posti di ricercatore assegnati alle Facoltà.

8. Designa, tra i titolari delle discipline raggruppate per il concorso, il professore di prima fascia che dovrà fare parte della commissione giudicatrice del concorso a posti di ricercatore.

9. Deve assumere il parere obbligatorio dei Consigli dei Dipartimenti, nelle materie di loro interesse, secondo quanto previsto dalle leggi e dallo Statuto.

Art.96

1. Nella prima seduta di ogni anno accademico, il Consiglio di Facoltà, nella composizione più larga di cui al precedente art.92, costituisce una apposita Commissione con il compito di rilevare l'andamento della didattica, la qualità delle prestazioni didattiche e l'efficienza dei servizi di tutorato e delle scelte operate, anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio.

2. La composizione della Commissione e le norme del suo funzionamento sono determinate in una apposita sezione del regolamento di Facoltà.

3. Alla fine di ciascun anno accademico la Commissione redige una relazione sullo stato dell'attività didattica e sul complesso dei servizi didattici e di tutorato forniti dalla Facoltà, con le indicazioni ritenute utili al loro miglioramento.

Art. 97

1. Il Consiglio di Facoltà, sentiti gli interessati, determina gli impegni e le modalità di esercizio delle attività dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, in servizio presso la Facoltà.

2. Formula, sulla base dei pareri obbligatori espressi dai Consigli di corso di laurea, di Dipartimento o di Istituto, la relazione sul lavoro scientifico e sull'attività didattica integrativa svolta dal ricercatore che deve essere sottoposto a giudizio di conferma.

3. Prende atto del lavoro scientifico e dell'attività didattica svolta dai professori di ruolo e da questi presentata ogni triennio.

4. Prende atto, sulla base dei pareri espressi dai Consigli di corso di laurea, di Dipartimento o di Istituto, del lavoro scientifico e dell'attività didattica integrativa svolta dai ricercatori confermati e da questi presentata ogni triennio.

5. Esprime, su parere obbligatorio del Consiglio di Dipartimento o di Istituto, il proprio parere obbligatorio sulla domanda di trasferimento del ricercatore confermato o dell'assistente del ruolo ad esaurimento ad altra Facoltà della stessa Università, ovvero ad altra Università.

Art. 98

1. Il Consiglio di corso di diploma universitario è l'organo deliberativo del corso ed è costituito da tutti i docenti delle materie attivate.

2. Partecipa altresì alle adunanze del Consiglio una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di diploma universitario con le prerogative determinate ai sensi del precedente art.92 e nelle proporzioni previste dal relativo regolamento.

3. Il Consiglio di corso di diploma universitario esercita tutte le attribuzioni inerenti il funzionamento del corso di diploma, secondo le norme dello Statuto, del Regolamento didattico di Ateneo e del proprio Regolamento.

Art. 99

1. Il Consiglio di corso di diploma universitario è presieduto da un Presidente eletto tra i professori di prima fascia e, in mancanza, di seconda fascia da tutti i titolari di un insegnamento nel corso di diploma.

2. Nella prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti ; in caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parità, l'anzianità di ruolo e quindi di età.

3. Il Presidente eletto viene nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per non più di una volta.

4. Vigila sulla disciplina della didattica, curando l'osservanza di tutte le norme che ne riguardano l'ordinamento ed il funzionamento e organizza lo svolgimento dei relativi servizi, sentito il Preside della Facoltà cui il corso afferisce.

5. Rilascia le certificazioni previste dalla legge.

6. Le funzioni di segretario del Consiglio di corso di diploma universitario spettano, tra i partecipanti all'adunanza, al docente di prima fascia più giovane in ruolo, o in mancanza al docente di seconda fascia più giovane in ruolo, o in mancanza al docente che ha conseguito per ultimo l'affidamento della materia insegnata.

Art. 100

1. Il Consiglio di corso di diploma universitario organizza annualmente le attività didattiche del corso.

2. Propone al Consiglio di Facoltà, acquisito il parere del Consiglio dei Dipartimenti interessati, l'istituzione di nuovi insegnamenti, ovvero la soppressione di quelli non ritenuti utili.

3. Coordina le attività dei corsi integrativi da affidare ai professori a contratto, proponendone l'istituzione al Consiglio di Facoltà.

Art. 101

1. Il Consiglio di corso di laurea è l'organo deliberativo del corso ed è costituito da tutti i docenti delle materie attivate.

2. Partecipa altresì alle adunanze del Consiglio una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di laurea con le prerogative determinate ai sensi del precedente art.92 e nelle proporzioni previste dal relativo regolamento.

3. Il Consiglio di corso di laurea esercita tutte le attribuzioni inerenti il funzionamento del corso, secondo le norme dello Statuto, del Regolamento didattico di Ateneo e del proprio Regolamento.

Art. 102

1. Il Consiglio di corso di laurea è presieduto da un Presidente eletto tra i professori di prima fascia da tutti i titolari di insegnamento nel corso di laurea.

2. Nella prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parità, l'anzianità di ruolo e quindi di età.

3. Il Presidente eletto viene nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.

4. Vigila sulla disciplina della didattica, curando l'osservanza di tutte le norme che ne riguardano l'ordinamento ed il funzionamento e organizza lo svolgimento dei relativi servizi, sentito il Preside della Facoltà cui il corso afferisce.

5. Rilascia le certificazioni previste dalla legge.

6. Le funzioni di segretario del Consiglio di corso di laurea spettano al docente di prima fascia più giovane in ruolo che partecipa all'adunanza.

Art. 103

1. Il Consiglio di corso di laurea organizza annualmente le attività didattiche del corso.

2. Propone al Consiglio di Facoltà, acquisito il parere obbligatorio del Consiglio dei Dipartimenti interessati, l'istituzione di nuovi insegnamenti ovvero la soppressione di quelli non ritenuti utili.

3. Coordina le attività dei corsi integrativi da affidare ai professori a contratto, proponendone l'istituzione al Consiglio di Facoltà.

Art. 104

1. Il Consiglio della Scuola di specializzazione è l'organo deliberativo del corso ed è costituito da tutti i docenti delle materie attivate.

2. Partecipa altresì alle adunanze del Consiglio una rappresentanza degli studenti iscritti alla Scuola di specializzazione con le prerogative determinate ai sensi del precedente art.92 e nelle proporzioni previste dal relativo regolamento.

3. Il Consiglio della Scuola di specializzazione esercita tutte le attribuzioni inerenti il funzionamento del corso, secondo le norme dello Statuto, del Regolamento didattico di Ateneo e del proprio Regolamento.

Art. 105

1. Il Consiglio della Scuola di specializzazione è presieduto da un Direttore, di regola eletto da tutti i titolari di un insegnamento del corso tra i professori di prima fascia delle materie qualificanti la specializzazione stessa, ovvero secondo quanto stabilito nel relativo regolamento.

2. Nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti ; in caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parità, l'anzianità di ruolo e quindi di età.

3. Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.

4. Vigila sulla disciplina della didattica, curando l'osservanza di tutte le norme che ne riguardano l'ordinamento ed il funzionamento e organizza lo svolgimento dei relativi servizi, sentito il Preside della Facoltà cui la Scuola afferisce.

5. Rilascia le certificazioni previste dalla legge.

6. Le funzioni di segretario del Consiglio della Scuola di specializzazione spettano al docente ufficiale più giovane di età che partecipa all'adunanza.

Art. 106

Il Consiglio della Scuola di specializzazione coordina annualmente le attività didattiche del corso.

Sezione III
Le Strutture di Ricerca

Art. 107

1. Il Dipartimento è la struttura fondamentale di organizzazione, coordinamento e promozione delle attività di ricerca dell'Ateneo, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo titolare e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

2. Può svolgere attività di ricerca e di consulenza anche per conto di terzi, in forza di contratti o convenzioni stipulati secondo quanto stabilito nello Statuto.

Art. 108

1. Ogni Dipartimento comprende uno o più campi di ricerca omogenei per fine o per metodo e organizza e coordina le attività delle relative strutture.

2. Ai soli fini della ricerca scientifica possono costituirsi, senza alcuna rappresentanza esterna, articolazioni interne.

3. Il Dipartimento partecipa alla organizzazione della attività didattica relativamente alle discipline ed ai raggruppamenti disciplinari che gli afferiscono. Nello stesso ambito esprime alle

strutture didattiche pareri obbligatori in ordine alla programmazione e alla chiamata di professori di ruolo, di ricercatori e di assistenti del ruolo ad esaurimento, ovvero in ordine al trasferimento di ricercatori o assistenti del ruolo ad esaurimento.

4. Formula alle Facoltà le richieste di nuovi posti di ruolo secondo le proprie esigenze di sviluppo.

5. Esprime, relativamente ai suoi afferenti, parere obbligatorio sulle attribuzioni dei compiti didattici da parte delle Facoltà.

Art. 109

1. Il Dipartimento è costituito con decreto del Rettore su proposta del Senato accademico, deliberata a seguito della richiesta di singoli professori e ricercatori di ruolo nell'Ateneo, interessati alla sua istituzione.

2. Il limite numerico minimo per la costituzione di un Dipartimento è indicato in tredici docenti, dei quali almeno tre siano professori di ruolo di prima fascia e almeno dieci siano docenti ufficiali di un corso di insegnamento.

3. I professori e i ricercatori che non abbiano partecipato alla costituzione di un Dipartimento vi possono successivamente afferire a domanda, secondo quanto determinato nel Regolamento generale di Ateneo.

4. Ogni docente ed ogni ricercatore, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti di ricerca, deve afferire ad un solo Dipartimento.

5. Il Senato accademico, in casi eccezionali e principalmente nei casi di Facoltà o di Corsi di Laurea di nuova istituzione, può autorizzare la costituzione di Dipartimenti anche in deroga ai suddetti requisiti.

6. All'atto della loro istituzione i nuovi Dipartimenti sono immediatamente inseriti nella tabella allegata al presente Statuto.

Art. 110

1. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone del personale assegnato per il suo funzionamento.

2. Può stipulare con la Pubblica amministrazione, con enti pubblici e privati, nonché con singoli privati contratti e convenzioni per svolgere prestazioni di ricerca e di servizio.

Art. 111

Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

Art. 112

1. Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, a maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto, dal Consiglio del Dipartimento.

2. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Direttore è fatta dal professore di ruolo di prima fascia più anziano nel ruolo.

3. Qualora nessuno dei candidati nella prima votazione abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti, ed in caso di parità il più anziano nel ruolo e quindi il più anziano di età.

4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici e può essere rieletto una sola volta, cessando comunque dalla carica alla data del collocamento a riposo.

Art. 113

1. La funzione di Direttore è incompatibile con il regime di impegno a tempo definito. Il professore che sia eletto Direttore deve optare per il regime di impegno a tempo pieno.

2. Il Direttore decade automaticamente dalla carica qualora, durante l'esercizio del mandato, opti per il regime di impegno a tempo definito.

3. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta curando l'esecuzione delle rispettive delibere; promuove le attività del Dipartimento con la collaborazione della Giunta; è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento; vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; organizza il servizio del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, d'intesa col Direttore amministrativo, assicurandone il corretto ed efficace svolgimento; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

4. Il Direttore può nominare un Vice-direttore tra i professori di ruolo che fanno parte della Giunta del Dipartimento. Il Vice-direttore esercita le funzioni delegategli dal Direttore e lo supplisce nei casi di impedimento o di assenza.

5. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato da un Segretario amministrativo di dipartimento, che assume in solido col Direttore la responsabilità degli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento.

Art. 114

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori e dai ricercatori che abbiano afferito al Dipartimento, nonché dal Segretario amministrativo, che funge da segretario.

2. Ne fa inoltre parte una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, nonchè con voto consultivo una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e dei borsisti, nel numero e secondo le modalità stabilite dal relativo Regolamento.

3. Possono altresì partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio i responsabili tecnici di strutture didattiche e di ricerca che interagiscono attivamente col Dipartimento secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. Le modalità di funzionamento del Consiglio sono determinate nel Regolamento del Dipartimento.

Art. 115

1. Il Consiglio programma e coordina le attività del Dipartimento, secondo quanto stabilito nel presente Statuto e nel proprio Regolamento.

2. Interviene, secondo le modalità stabilite nello Statuto, nel procedimento inerente le modifiche di Statuto e la formazione e le modifiche dei regolamenti.

3. Delibera le relazioni e i programmi annuali e pluriennali di ricerca e di sviluppo. Per l'attuazione di detti programmi può chiedere l'autorizzazione all'utilizzazione di attrezzature preventivamente dichiarate di particolare complessità, per la cui gestione sia necessaria la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato per prestazioni professionali relative al loro uso, con tecnici esterni anche stranieri, qualora vi sia impossibilità di provvedere con personale dell'Ateneo. In tali casi il Consiglio indica i nominativi dei tecnici di comprovata esperienza che intende utilizzare.

4. Approva il piano di gestione e di sviluppo della ricerca e della didattica, indicando alle Facoltà i vari settori che ritenga debbano essere incrementati anche con l'apporto di nuovi posti di ruolo.

5. Approva i bilanci del Dipartimento.

6. Può avvalersi dell'opera di studenti secondo quanto stabilito all'art. 15 del presente Statuto.

7. Può delegare determinate funzioni alla Giunta di Dipartimento.

Art. 116

1. La Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Il suo mandato coincide con quello del Direttore. Ne fanno parte un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore, nonché il Segretario amministrativo che funge anche da segretario.

2. Le modalità di funzionamento della Giunta sono disciplinate dal Regolamento del Dipartimento.

Art. 117

1. Il Regolamento del Dipartimento è emanato con decreto del Rettore, previa approvazione del Senato accademico e parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di amministrazione per quanto di competenza ed entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nel bollettino dell'Università.

2. Nel Regolamento sono definite le attribuzioni degli organi e le modalità del loro funzionamento, nonché le procedure per la eventuale attivazione di articolazioni interne.

3. Le eventuali modifiche sono approvate con la stessa procedura.

Art. 118

1. Per lo svolgimento di attività' di ricerca di rilevante impegno possono essere costituiti centri interdipartimentali di ricerca.

2. Per ricerche ed attività' formative di comune interesse possono essere istituiti, con altre Università e con Enti pubblici e privati, centri interuniversitari e consorzi, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

Art. 119

1. L'Istituto riunisce più discipline affini di una Facoltà ed è la struttura nella quale sono svolte, in collaborazione con le altre strutture didattiche e di ricerca, le attività richieste per il conseguimento della laurea o degli altri titoli accademici rilasciati dall'Università.

2. Dell'Istituto fanno parte i professori e i ricercatori inquadrati nei settori scientifico-disciplinari cui si riferisce l'Istituto stesso.

3. Dispone del personale assegnato per il suo funzionamento.

4. Non possono essere costituiti nuovi Istituti.

Art. 120

Sono organi dell'Istituto: il Direttore e il Consiglio.

Art. 121

La direzione dell'Istituto è affidata con decreto del Rettore al professore di 1^fascia, o in caso di mancanza o di rinuncia al professore di 2^fascia, più anziano nel ruolo, afferente all'Istituto stesso.

Art. 122

Il Direttore ha la rappresentanza dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio, provvedendo a renderne esecutive le deliberazioni; è responsabile della gestione dell'Istituto; ne promuove le attività; organizza il servizio del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, d'intesa col Direttore amministrativo; vigila sull'osservanza, nell'ambito dell'Istituto, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 123

1. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di coordinamento delle attività dell'Istituto.
2. Il Consiglio è costituito dai professori e dai ricercatori che fanno parte dell'Istituto stesso.
3. Esprime parere obbligatorio sullo studioso od esperto che il Consiglio di Facoltà deve designare quale titolare di un contratto integrativo, ai sensi del presente Statuto.
4. Esprime parere obbligatorio sull'attività scientifica e sull'attività didattica integrativa svolta dal ricercatore che deve sottoporsi a giudizio di conferma.
5. Prende atto dell'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore e di cui alla relazione da questi presentata ai fini della verifica triennale.
6. Esprime parere obbligatorio sulla domanda di trasferimento del ricercatore confermato o dell'assistente del ruolo ad esaurimento, da una Facoltà ad un'altra della stessa Università ovvero ad altra Università.

Art. 124

1. Il Regolamento dell'Istituto è emanato con decreto del Rettore, previa approvazione del Senato accademico, ed entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nel bollettino dell'Università.
2. Nel Regolamento sono definite le attribuzioni degli organi e le modalità del loro funzionamento, nonché le procedure per la eventuale attivazione di articolazioni interne.
3. Le eventuali modifiche sono approvate con la stessa procedura.

Art. 125

Durante il quinto anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Senato accademico, valutata la situazione generale didattica e scientifica dell'Ateneo, esaminate le relazioni dei nuclei di valutazione, definisce le modalità ed i tempi per la disattivazione degli Istituti ancora attivi.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 126

1. Ogni disposizione dello Statuto e dei regolamenti concernente i "professori" si applica ai professori di prima fascia, di seconda fascia ed ai professori incaricati stabilizzati.
2. Ogni disposizione dello Statuto e dei regolamenti concernente i "docenti" si applica, per quanto compatibile, anche agli incaricati stabilizzati, ai ricercatori ed agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento.

3. Ogni disposizione dello Statuto e dei regolamenti concernente i "ricercatori" si applica anche agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento.

4. Ogni disposizione concernente i "responsabili delle strutture" didattiche o di ricerca si riferisce ai Presidi di Facoltà, ai Presidenti dei Consigli di corso di laurea o di diploma universitario ed ai Direttori delle scuole di specializzazione, di Dipartimento o di Istituto.

Art. 127

1. Con le parole "parere obbligatorio" si intende che l'organo cui compete l'emanazione del parere deve essere necessariamente interpellato.

2. Con le parole "parere vincolante" si intende che tale parere deve essere necessariamente seguito.

3. L'organo cui il parere vincolante è diretto può deliberare il rinvio degli atti, con motivata richiesta di riesame ovvero successivamente deliberare di non poter provvedere indicandone le ragioni.

Art. 128

1. I pareri, salvo che non sia diversamente disposto, debbono essere espressi nel termine di giorni trenta dal ricevimento della richiesta.

2. Nel caso di motivata urgenza, l'organo che deve acquisire il parere può chiedere che questo sia espresso entro un diverso termine congruo, comunque non inferiore a giorni otto.

3. Trascorsi inutilmente tali termini, il parere si considera acquisito.

Art. 129

1. Il Rettore, i Consigli delle Facoltà e i Consigli dei Dipartimenti, ovvero degli Istituti finché attivati, possono proporre modifiche di Statuto inerenti il personale docente e la ricerca. nonché l'ordinamento e le strutture didattiche e di ricerca ed il loro funzionamento, fatta salva comunque l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale.

2. Le modifiche di Statuto di cui al comma precedente sono approvate a maggioranza assoluta dal Senato accademico e sono emanate con decreto del Rettore.

3. Il Rettore, il Direttore Amministrativo, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Facoltà, i Consigli di Dipartimento, ovvero di Istituto finché attivati, il Consiglio degli studenti, un decimo del personale docente o un decimo del personale amministrativo, tecnico e di biblioteca possono proporre le modifiche di Statuto cui abbiano interesse.

4. Le modifiche di cui al precedente comma sono approvate a maggioranza assoluta dal Senato Accademico, integrato per l'occasione dal prof. di II fascia più anziano di ruolo, dal ricercatore più anziano in ruolo fra quelli eletti nel Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio degli studenti e dal rappresentante nel Consiglio di amministrazione del personale amministrativo, tecnico e di biblioteca e sono emanate con decreto del Rettore.

5. Tutte le modifiche entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino dell'Università del relativo decreto rettorile.

6. Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 130

1. Tutti gli organi previsti dallo Statuto disciplinano il loro funzionamento mediante il proprio regolamento.

2. Ove non diversamente disposto, ogni regolamento è deliberato dall'organo cui si riferisce a maggioranza assoluta degli aventi diritto; è approvato dal Senato accademico, acquisito il parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione limitatamente alle questioni di sua competenza; è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino dell'Università.

3. I regolamenti previsti nello Statuto debbono essere deliberati, ovvero vi si debbono conformare se già vigenti, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 131

1. Le norme relative all'organizzazione generale dell'Università, in attuazione di quanto stabilito nello Statuto, sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

2. Le norme relative allo svolgimento delle elezioni degli organi elettivi sono contenute nel Regolamento elettorale.

3. Le norme relative al funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università e degli organi ad esse preposti sono contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti interni delle strutture stesse.

4. I criteri di gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità sono disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Le norme relative alla disciplina degli studenti sono contenute nel Regolamento degli studenti.

6. Tutti i regolamenti e le loro modifiche sono pubblicati sul Bollettino dell'Università.

Art. 132

1. Il Regolamento generale di Ateneo, su parere obbligatorio dei Consigli di Facoltà, di Dipartimento e di Istituto, nonché del Consiglio degli studenti limitatamente alle questioni di sua competenza, è deliberato a maggioranza assoluta dal Senato accademico, previo parere obbligatorio, per quanto riguarda materie che comportano l'utilizzazione di risorse economiche e finanziarie dell'Ateneo anche vincolanti, del Consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta; è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino dell'Università.

2. Le modifiche del Regolamento sono deliberate dal Senato accademico, previo parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione; sono emanate con decreto del Rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino dell'Università.

3. Il potere di iniziativa per le modifiche del Regolamento spetta a tutti gli organi collegiali che intervengono nel procedimento di formazione.

4. Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 133

1. Il Regolamento elettorale, su parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione, nonché del Consiglio degli studenti limitatamente alle questioni di sua competenza, è deliberato a maggioranza assoluta dal Senato accademico, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino dell'Università.

2. Le modifiche del Regolamento sono deliberate dal Senato accademico, previo parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione; sono emanate con decreto del Rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino dell'Università.

3. Il potere di iniziativa per le modifiche del Regolamento spetta a tutti gli organi collegiali che intervengono nel procedimento di formazione.

4. Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 134

1. Il Regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal Senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è approvato in base alle disposizioni vigenti.

2. Le modifiche del Regolamento sono deliberate dal Senato accademico, sono emanate con decreto del Rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino dell'Università.

3. Il potere di iniziativa per le modifiche del Regolamento spetta alle strutture interessate.

4. Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 135

1. Le norme relative al funzionamento delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo sono disciplinate dai loro regolamenti interni.

2. Tali regolamenti e le loro successive modifiche sono deliberati dai Consigli delle strutture interessate, nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento generale di Ateneo, e sono approvati dal Senato accademico.

3. Il Senato accademico, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dall'acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione limitatamente alle materie di sua competenza, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame.

4. In assenza di rilievi i regolamenti sono immediatamente emanati dal Rettore.

5. Il Senato accademico può per una sola volta rinviare i regolamenti al Consiglio proponente, indicando le norme che ritiene illegittime ovvero quelle che intende siano da riesaminare nel merito. Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti. Qualora tale maggioranza qualificata non venga raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

6. I regolamenti interni delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino dell'Università.

Art. 136

1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione, su parere obbligatorio del Senato accademico, dei Consigli di Facoltà, di Dipartimento e di Istituto; è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero.

2. Le modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico; sono emanate con decreto del Rettore ed entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino dell'Università.

3. Il potere di iniziativa per le modifiche del Regolamento spetta a ciascuno degli organi collegiali che interviene nel procedimento di formazione.

4. Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 137

1. Il Regolamento degli studenti, su parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione e dei Consigli delle strutture didattiche, nonché del Consiglio degli studenti limitatamente alle

questioni di sua competenza, è deliberato dal Senato accademico; è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino dell'Università.

2. Le modifiche del Regolamento sono deliberate dal Senato accademico; previo parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione; sono emanate con decreto del Rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino dell'Università.

3. Il potere di iniziativa per le modifiche del Regolamento spetta a ciascuno degli organi collegiali che interviene nel procedimento di formazione.

4. Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 138

La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti nelle strutture didattiche e nei corsi dell'Ateneo è esercitata dal Rettore, dal Senato accademico e dalle strutture interessate, in conformità alle disposizioni contenute nei regolamenti dell'Ateneo.

Art. 139

Il Rettore, i Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento, i Direttori di Istituto ed i membri degli organi collegiali in carica alla data di entrata in vigore dello Statuto, rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato.

Art. 140

1. Il Rettore, i Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento, i Direttori di Istituto ed i membri degli organi collegiali non possono far parte di più organi, salvo non sia diversamente previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Gli stessi non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta, ove ciò non sia espressamente consentito.

Art. 141

Gli organi creati dallo Statuto e quelli la cui composizione è disciplinata in modo innovativo sono costituiti entro l'anno accademico successivo all'entrata in vigore dello Statuto stesso.

Art. 142

Lo Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto del Rettore sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tabella 1

ELENCO DELLE FACOLTA' ATTIVATE PRESSO L'ATENEO

1. FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

- *Corso di laurea in Giurisprudenza*
- *Corso di laurea in Scienze dell'Amministrazione*
- *Corso di Diploma Universitario in "Consulente del lavoro"*
- *Corso di Diploma Universitario in "Scienze dell'Amministrazione"*
- *Scuola di Specializzazione in "Diritto Sindacale, del Lavoro e della Previdenza Sociale*

2. FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

- *Corso di laurea in Scienze Politiche*
- *Corso di Diploma Universitario in "Statistica"*
- *Corso di diploma Universitario in "Economia e Amministrazione delle Imprese"*
- *Scuola di Specializzazione in "Diritto ed Economia dello Sport nell'Unione Europea"*

3. FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA

- *Corso di laurea in Medicina Veterinaria*
- *Scuola di Specializzazione in "Ispezione degli alimenti di origine animale"*
- *Scuola di Specializzazione in "Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche"*

4. FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

- *Scuola di Specializzazione per "Dirigenti scolastici"*

Tabella 2

ELENCO DEI DIPARTIMENTI

1. *Dipartimento di Scienze Giuridiche Pubblicistiche*
2. *Dipartimento di Scienze Giuridiche Privatistiche*
3. *Dipartimento di Scienze Giuridiche nella Società e nella Storia*
4. *Dipartimento di Storia e Critica della Politica*
5. *Dipartimento di Teoria dei Sistemi e delle Organizzazioni*

Tabella 3

ELENCO DEGLI ISTITUTI

1. *Istituto di Filosofia del Diritto e Dottrina dello Stato*
2. *Istituto di Studi Giuridici*
3. *Istituto di Studi Sociologici e Antropologici*
4. *Istituto di Anatomia Normale Veterinaria ed Embriologia*
5. *Istituto di Chimica Biologica e Biologia Molecolare*
6. *Istituto di Fisiologia Veterinaria*
7. *Istituto di Malattie Infettive "Mario Compagnucci"*
8. *Istituto di Zootecnica Veterinaria*
9. *Istituto di Patologia Speciale e Clinica Medica Veterinaria*

96A6802

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652410) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 2 4 8 0 9 6 *

L. 4.500